

ti altri) la nuova commissione parlamentare su Tangentopoli? Nulla, perché nasce apposta per negare il problema e spostarlo su quello del finanziamento ai partiti con lo scopo di «nobilitare» e ridimensionare il sistema delle tangenti e le responsabilità dei suoi protagonisti. Perché sul Tangentopoli si sanno fin troppe cose, e non solo i giudici ma anche il Parlamento. Non c'è bisogno di un'altra commissione. Di un'altra, perché – ma quanti cittadini lo sanno? – la Camera dei Deputati ha costituito una commissione parlamentare anti-corruzione fin dal settembre del 1996, la quale si è avvalsa di un Comitato di studio formato da tre eminenti esperti, il quale ha prodotto (il 23 ottobre 1996) un serio rapporto sulla corruzione, le sue cause, le misure da adottare per prevenirla. Ma i lavori della Commissione languono. Le leggi anti-corruzione fanno pochi passi in avanti. Intanto si fa un'altra commissione, quella che voleva Craxi. Per farsi assolvere, per assolvere un sistema. Una pessima risposta del Parlamento alle indagini internazionali che vedono l'Italia, nonostante tutto quanto è accaduto, nonostante le immani devastazioni personali e collettive prodotte da Tangentopoli, agli ultimi posti nella lotta alla corruzione. ■

## La Costituzione ferita

EMANUELE ROSSI

**C**he i risultati del «movimento riformatorio» che da ormai vent'anni invade (a parole) la nostra vita politica (e, di conseguenza, le pagine dei giornali e dei telegiornali nazionali) abbia avuto l'effetto di fare della nostra «Costituzione ferita», è stato dimostrato recentemente da un libro, lucido quanto amaro, di Alessandro Pizzorusso<sup>1</sup>.

Ma recenti vicende politico-legislative pongono in luce come di tali «ferite» non ci si sia accontentati, e come invece il vecchio detto secondo il quale le leggi «si applicano per i nemici, si interpretano per gli amici», valga ormai anche per la Costituzione.

### La Costituzione ferita: alcuni esempi

1. Il Parlamento sta approvando una proposta di legge in tema di parità scolastica, dal titolo «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione». Non entro nel merito se la soluzione trovata sia buona o cattiva, se si poteva fare di più o di meno, né se sia un bene per il nostro Paese stabilire il principio che ogni confessione religiosa (ma domani anche ogni movimento filosofico, politico, sessuale ecc.) possa ricevere finanziamenti pubblici per farci andare i nostri figli.

Mi chiedo soltanto, in questo momento, come tale proposta si ponga nei confronti dell'art. 33, 3° comma, della Costituzione, secondo il quale, lo ricordo, «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». La risposta la danno alcuni degli stessi esponenti politici che quella proposta sostengono, affermando che certo si tratta di «una forzatura» della Costituzione, di una soluzione «non perfettamente in linea», e così via. Chi poi si oppone a tale legge (salvo il caso di Rifondazione comunista) lo fa perché pretenderebbe di più, e quindi per spingere ad una violazione an-

<sup>1</sup> A. PIZZORUSSO, *La Costituzione ferita*, Laterza, Roma-Bari 1999.

cora maggiore e più grave della Costituzione.

Significativo è l'art. 1 di tale proposta (già approvata dal Senato) che si apre con la precisazione «fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione»: affermazione che suona più come tentativo di difesa preventiva che non come principio da applicare e cui informare la disciplina legislativa.

2. D'altra parte (in tutti i sensi), molta parte del dibattito che si è aperto nel Paese sia sul tema delle «unioni civili» e delle «famiglie di fatto», che su quello dei soggetti legittimati alla fecondazione medicalmente assistita, nasconde (non del tutto, in verità, ma in larga parte sì) un tentativo di superare (surrettiziamente) il 1° comma dell'art. 29 della Costituzione (secondo il quale, lo ricordo ancora, «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»). Ed infatti chi si oppone a tutte le misure che in certa misura estendono a situazioni diverse dalla famiglia «legittima» istituti e diritti previsti per quella, brandiscono la Costituzione come limite invalicabile a tale operazione.

Anche in questo caso non si tratta di violazioni certe e chiare della Costituzione, ma certamente di situazioni «al limite» la cui compatibilità con il dato costituzionale è – perlomeno – fortemente critica.

3. Ma andando su terreni più tranquilli e meno inquinati da posizioni ideologiche, vorrei segnalare a tutti il recente disegno di legge presentato dal Governo in materia di riforma della leva.

Come tutti hanno capito (perché così ne hanno parlato unanimi i mezzi di informazione) con quella proposta si mira ad eliminare l'esercito di leva e a sostituirlo con uno soltanto volontario. Per chi abbia letto l'art. 52 della Costituzione sorge tuttavia spontanea una domanda: come è possibile realizzare questo obiettivo quando la Costituzione stabilisce che «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione»?

La soluzione offerta dal disegno di legge governativo è in certa misura geniale (e assai significativa di quanto si va dicendo): il servizio militare obbligatorio non è del tutto abolito, ma è limitato ai casi in cui sia deliberato lo stato di guerra ed all'ipotesi nella quale una «situazione di crisi interna o internazionale, accertata dalle Camere, giustifichi un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate». Insomma l'obbligatorietà è formalmente mantenuta, ma limitatamente ad ipotesi assolutamente eccezionali.

È coerente questo con la disposizione costituzionale? La risposta dipende, ancora una volta, dall'interpretazione dell'art. 52. Certamente la Costituzione autorizza la legge a stabilire «limiti e modi» dell'obbligatorietà: ma il disegno di legge governativo rappresenta un «limite» o è qualcosa di più? Ognuno può valutare da sé e rispondere a tale domanda.

4. Ancora un altro esempio, questa volta tratto da una legge già approvata ed entrata in vigore.

La legge n. 59/1997 (meglio nota come «Bassanini 1») ha operato un rovesciamento del criterio di ripartizione tra competenze statali e regionali rispetto al disegno costituzionale: in sostanza, mentre la Costituzione (all'art. 117) prevede che spettano alla Regione le competenze (legislative ed amministrative) espressamente indicate, ed allo Stato tutte le altre, la legge Bassanini indica invece espressamente le materie sulle quali resta la competenza statale, attribuendo tutte le altre alla competenza regionale.

Anche in questo caso non è detto che vi sia violazione certa della Costituzione, potendo forse rientrare tale operazione nell'ambito delle «interpretazioni possibili» (seppur, ancora una volta, con non poche forzature) del dato costituzionale.

### **Intoccabile, quindi da distruggere**

Tali esempi, ai quali altri se ne potrebbero aggiungere, danno l'impressione complessiva di una Costituzione, come si diceva all'inizio, «ferita» o perlomeno «indebolita».

Ci si potrebbe infatti chiedere come mai, per realizzare gli obiettivi che si vogliono raggiungere, anziché seguire vie tortuose e sostanzialmente (se non anche formalmente) elusive del dato costituzionale (il quale resta fermo, ma sostanzialmente svuotato di contenuto), non si sia seguita o non si intenda seguire la via maestra, e cioè un percorso chiaro di revisione costituzionale degli articoli che si intendono riformare. In fondo non darebbe luogo a particolari contrasti riformare parti della Costituzione sulle quali si è più o meno tutti d'accordo (ad esempio la distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, ovvero l'abolizione dell'obbligo del servizio militare, e così via), mentre negli altri casi (famiglia, parità scolastica) il dibattito sarebbe ricondotto alla sua sede naturale e più appropriata. Qualora poi si ritenga che su questi ultimi temi (come su altri di particolare rilevanza etica) manchi in questo momento un reale «sentire comune», o perlomeno una fiducia reciproca necessaria per sedersi allo stesso tavolo a ricercare soluzioni condivise, questo dovrebbe convincere tutti a smettere di invocare ogni piè sospinto l'avvento di un'Assemblea costituente che (anche) di quei temi di rilevanza etica dovrebbe necessariamente discutere.

Da tutto ciò potrebbe trarsi l'idea che le vicende di questi ultimi anni (decenni), nei quali si è così a lungo discusso della necessità di riformare la Costituzione in pressoché ogni sua parte, abbiamo provocato l'effetto da un lato di rendere impossibili riforme «minime» ma necessarie e realizzabili (ad esempio quelle, per riprendere ancora l'espressione di Pizzorusso, funzionali ad una corretta «manutenzione» del testo costituzionale), e dall'altro di realizzare un

indebolimento complessivo - nella mentalità comune, e nell'attività del legislatore, che di quella mentalità è insieme conseguenza e causa - delle disposizioni costituzionali.

Si sarebbe così realizzato quanto pronosticato, agli inizi della stagione «riformatoria», da Gustavo Zagrebelsky, il quale ammoniva che i sostenitori dell'autoriforma del sistema democratico miravano in realtà ad una «delegittimazione strumentale della costituzione vigente» più che ad un «momento realmente costruttivo di un nuovo assetto politico»<sup>2</sup>.

Che poi questo sia dovuto a dolo o soltanto a colpa della nostra classe politica non sono in grado di valutare, ma in entrambi i casi è un pessimo risultato che ci portiamo a casa. ■

## Un passo di Gadda

### Le citazioni nel discorso politico

WALTER NARDON

**P**arlare del senso delle citazioni nel discorso politico sembra cosa caduta in disuso: l'indomani dei convegni, infatti, i quotidiani si limitano ad elencare i nomi degli autori citati facendo magari apparire in uno specchietto, inserito nella pagina, il ritratto di qualche scrittore chiamato in causa, accompagnato talora dagli estremi della sua nascita e morte, quando si suppone che la fama di quest'uomo sia oscura. La citazione, si sa, fornisce a chi parla o chi scrive una sorta di cauzione, una garanzia a sostegno del proprio discorso, creando un rapporto familiare con il lavoro dello scrittore, sia che l'intenzione di chi lo evoca voglia evidenziarne le affinità di vedute, sia che al contrario le parole citate servano a dare maggior forza ad una smentita polemica. È ben vero che il più delle volte non vale la pena di perdersi del tempo: a che giova mettersi a cercare il passo citato per chiedersi che significato possa avere, lì, in quel contesto, quando si sia riscontrato nelle precedenti ricorrenze di questa domanda che nella maggior parte dei casi le citazioni inserite nei discorsi politici odierani hanno poca pertinenza? Tanto vale, quando non si tratti proprio di passi famosi, giudicare il discorso unico, e l'esibizione del relatore dal numero di autori citati. La delusione trova sempre il modo di esprimersi.

Eppure, capita di cedere all'interesse, quando si ha a cuore l'opera da cui il passo viene tratto, tanto che non è raro che si finisca per voler correggere a tutti i costi il relatore in un impeto di volontà filologica. Sembra poi più fecondo fermarsi a leggere il brano, o l'opera intera, cercando di capire quel che ci viene presentato, a scapito dell'intervento dell'oratore, lasciato ad una lettura autonoma da compiersi separatamente. Le implicazioni più profonde del primo testo nel secondo, qualora ve ne siano, non tarderanno ad emergere.

Come sono stato invitato a verificare, nell'intervento del più noto rappresentante delle associazioni sindacali al congresso dei Democratici della Sinistra vengono subito richiamati nell'esordio, forse con quello che in un contesto di alto rigore potrebbe dirsi un motto iniziale, il nome e la voce di Carlo Emilio Gadda, grande scrittore, prosatore eminente, difficile. Si richiamano po-

<sup>2</sup> G. ZAGREBELSKY, *Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Cedam, Padova 1985, II, p. 934.